



DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER L'ISTRUTTORIA E LA GRADUATORIA REGIONALE

Contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

Contesto

Tutela minorile: interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso strutture di accoglienza.

Obiettivo

Assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, (dati Demo ISTAT al 01/01/2020, Allegato D) per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali ad essi dedicate.

A tal fine è stato disposto un fondo di € 2.500.000,00.

Ambito di intervento

Gli inserimenti consensuali e/o giudiziali in strutture di accoglienza per minori, con ciò intendendosi le unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitaria, di cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012, che qui si riportano:

Unità d'offerta sociali

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa mamma-bambino;
- comunità familiare;

Unità d'offerta socio-sanitarie

- comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per l'inserimento in unità d'offerta di natura sociale o socio-sanitaria **operanti a ciclo diurno**.

Requisiti per l'ammissibilità

Le domande di contributo, rese con le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C alla presente Deliberazione, possono essere presentate solo ed esclusivamente da Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, da Aziende ULSS e da Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

La popolazione residente in ciascun Comune risulta quella pubblicata sul sito Demo ISTAT al 01/01/2020 e riportata all'allegato D della presente Deliberazione.



3e38948d



Le domande di contributo di cui all'Allegato B devono essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale; le domande di contributo di cui all'Allegato C, con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS o dell'Unione di Comuni, alle quali andranno poi allegate, quali parti integranti.

I Comuni derivati dalle fusioni del 2021 che intendano partecipare devono presentare un'unica domanda specificando i dati relativi ad ogni singolo Comune.

Le domande di contributo devono riferirsi ad accoglienze residenziali di tipo sociale o sociosanitario, come sopra specificate, in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002, in corso di validità al momento dell'inserimento, così come per tutta la durata della permanenza del minore nella Comunità.

Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'anno 2020 direttamente dalle Amministrazioni per l'inserimento in comunità di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a prescindere dalla data di inserimento del minore nella comunità.

Sono inoltre ammesse le spese sostenute per le rette di minori di 6 anni se accolti presso "comunità familiari" ai sensi della Legge n. 184/1983 e della DGR n. 2416/2008;

Le spese sostenute per le rette di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono ammesse solo in presenza di "proseguito amministrativo" rilasciato dal Tribunale per i minorenni che dichiara la necessità di proseguire il progetto educativo già in atto (prolungamento dell'intervento di tutela del minore oltre la maggiore età).

Le spese sono da intendersi comprensive di IVA.

L'importo oggetto di contributo andrà calcolato al netto di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa, come eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine o sull'eventuale reddito del minore o del giovane.

Per gli inserimenti in comunità educativa mamma – bambino viene riconosciuta la sola quota parte sociale relativa al minore.

Per gli inserimenti in comunità educativa riabilitativa (C.E.R.) viene riconosciuta la sola quota sociale.

Modalità di finanziamento

L'assegnazione del finanziamento avverrà secondo il seguente criterio:

Popolazione inferiore a 3.000 abitanti	60% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti	45% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti	40% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti	30% della spesa sostenuta.

Per i Comuni derivati dalle fusioni del 2021 la popolazione è quella dei singoli Comuni.



3e38948d



Criteri di quantificazione delle spese ammissibili in caso di delega ad Aziende ULSS o Unioni di Comuni

Premesso che ai sensi della D.G.R. n. 1210/2017 i soggetti beneficiari del contributo regionale sono i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che abbiano uno o più minori inseriti in unità d'offerta residenziale ad essi dedicate, si precisa che, per quanto riguarda le rette erogate da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende Ulss, Unioni di Comuni) a ciò opportunamente delegati, si individuano le seguenti ipotesi:

1. Retta totalmente erogata (100%) da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende ULSS, Unioni di Comuni attraverso un fondo solitamente denominato "di solidarietà"):

- Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari al costo effettivo di inserimento dei minori del Comune di riferimento, qualora la quota comunale versata al soggetto erogatore sia superiore al costo effettivo di inserimento;

ovvero

- Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari alla quota versata dal Comune di riferimento al soggetto erogatore, qualora la suddetta quota sia inferiore o uguale al costo effettivo di inserimento del Comune di riferimento.

2. Retta in parte a carico di soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad esempio Aziende ULSS e Unioni di Comuni attraverso un fondo solitamente denominato "di solidarietà") ed in parte a carico del Comune di riferimento:

Il contributo regionale massimo che può essere richiesto dal Comune di riferimento è pari alla somma di quanto di seguito riportato:

- a. Per la parte sostenuta direttamente dal Comune di riferimento: il costo di inserimento dei minori direttamente sostenuto dal Comune stesso;
- b. Per la parte sostenuta da soggetti diversi dal Comune di riferimento (ad es. Aziende ULSS, Unioni di Comuni) è:
 - La quota del costo effettivo di inserimento dei minori del Comune di riferimento assunta dal fondo di solidarietà, qualora la quota comunale versata al soggetto erogatore sia superiore al costo effettivo di inserimento;

ovvero

- La quota versata dal Comune di riferimento al soggetto erogatore, qualora la suddetta quota sia inferiore o uguale alla quota del costo effettivo di inserimento del Comune di riferimento assunta dal fondo di solidarietà.

Qualora l'importo totale delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto di € 2.500.000,00 si provvederà ad una riduzione degli importi da assegnare alle Amministrazioni sulla base delle dimensioni delle stesse.

Modalità di redazione e presentazione delle domande

Le domande, redatte secondo le dichiarazioni di cui agli Allegati B e C, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente ed approvate con Deliberazioni di cui sono parti integranti, dovranno pervenire, unitamente alle Deliberazioni stesse, **entro le ore 12.00 del 45° giorno successivo alla**



3e38948d



Pubblicazione nel BUR Veneto della presente DGR, pena l'esclusione, mediante il sistema di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Nel campo "Oggetto" del messaggio PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:

"Comune di ... / Azienda ULSS.../Unione di Comuni... - Contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti per inserimenti minori in comunità di accoglienza. Anno 2020".

A dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema PEC della Regione del Veneto.

Si precisa che per la forma del messaggio nonché del formato elettronico degli allegati, gli enti dovranno fare riferimento alle modalità specifiche della Regione del Veneto consultabili al seguente indirizzo Web:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

Le proposte che perverranno alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine, ovvero con modalità o recapito diversi da quanto sopra precisato non saranno considerate ammissibili.

Esiti

L'individuazione dei beneficiari e l'assegnazione dei contributi verranno determinate e approvate con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Informazioni

Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni andranno presentate in forma scritta all'indirizzo e-mail famigliaminorigiovani@regione.veneto.it

Domande e risposte che possano avere valore generale saranno pubblicate in apposita area FAQ nel sito <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>



3e38948d

